



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 28 maggio 2001
Rif. P/CR.c/2318

CIRCOLARE N° 145

**OGGETTO: Deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
relativa al D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n° 116, artt. 2 e 4 (cd. decreto Karrer)**

Si trasmette copia della deliberazione di cui all'oggetto, richiamando l'attenzione degli iscritti sull'obbligo di produrre attestato di certificazione di qualità per i bandi di gara relativi all'affidamento di incarichi professionali di importo superiore a 200.000 euro (circa 400 milioni di lire) a partire dal 22 maggio 2000.

Il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti in caso di raggruppamenti di progettisti.

Questo il testo della deliberazione, datata 22 gennaio 2001.

"Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – Segreteria del Consiglio – Prot. n° 4208/01/CONS.

OGGETTO: Trasmissione deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici sul DPCM 27 febbraio 1997, n. 116, artt. 2 e 4 (cd. decreto Karrer)

Vista la relazione del Servizio a cura dell'Ufficio affari giuridici appresso riportata

Considerato in fatto:

L'OICE sottopone a questa Autorità un quesito circa l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del Dpcm in oggetto laddove detto comma prevede che "per un periodo transitorio di tre anni la commissione giudicatrice assegna il coefficiente massimo anche al prestatore di servizi che sia in grado di dimostrare l'esistenza di controllo interno".

In particolare si richiede:

1. la data di scadenza del periodo transitorio;
2. se applicare o meno l'art. 4, comma 3, del Dpcm 116/97 ad un bando pubblicato in un momento in cui la disciplina del periodo transitorio è ancora in vigore ma per il quale la commissione giudicatrice svolga le proprie valutazioni successivamente a detto periodo;
3. se la certificazione di qualità, in caso di raggruppamento di progettisti, debba essere posseduta dalla sola mandataria o da tutti i partecipanti.

Considerato in diritto:

relativamente al punto 1), essendo stato il DPCM in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1997 la sua entrata in vigore è fissata al 21 maggio 1997 (ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e in mancanza di una diversa espressa previsione nell'atto normativo di cui trattasi). Pertanto, la scadenza del periodo transitorio sarà necessariamente il 21 maggio 2000

Per quanto riguarda il punto 2), occorre preliminarmente considerare che è da ritenersi principio giuridico generale che i rapporti giuridici siano regolati dalla disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando di gara. Peraltro, il bando stesso crea nel soggetto offerente delle aspettative sulla base dei requisiti posseduti al momento in cui l'offerta è formulata; per tale ragione, se il lasso di tempo che passa tra il momento in cui il bando è pubblicato e quello in cui la commissione aggiudicatrice si riunisce è molto lungo, tali aspettative potrebbero venire meno pregiudicando la stessa presentazione dell'offerta da parte del soggetto interessato. Di conseguenza, se un bando è stato pubblicato nel periodo in cui era ancora in vigore il periodo transitorio, la commissione giudicatrice dovrà valutare le offerte sulla base di quanto specificato nel bando e, pertanto, applicando l'art. 4, comma 3, del DPCM in oggetto.

Relativamente all'ultimo punto, si osserva che, ai sensi dell'art. 17 della legge 109/94, le prestazioni ivi previste possono essere espletate, tra gli altri, da:

- d) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni;
- e) società di professionisti di cui al comma 6), lettera a);
- f) società di ingegneria;
- g) raggruppamenti temporanei di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge in quanto compatibili.

Si rileva che, sia nel caso di professionisti associati di cui alla lett. d), che nel caso di raggruppamenti temporanei di cui alla lett. g), il requisito della certificazione di qualità non può che applicarsi a ciascuno dei predetti soggetto singolarmente.

Infatti, per i raggruppamenti temporanei, il riferimento della lett. g) all'art. 13 della legge 109/94, sulla riunione di concorrenti, rende evidente che ciascuno dei partecipanti al raggruppamento debba possedere i requisiti di qualificazione. Poiché del raggruppamento possono far parte anche "liberi professionisti singoli o associati", che comunque devono possedere singolarmente i requisiti di qualificazione, sembra inevitabile dover concludere che anche nell'ipotesi di professionisti associati ciascuno di esse debba possedere i requisiti di qualificazione, determinandosi diversamente una inammissibile disparità di trattamento.

Si ritiene, pertanto, che ciascuna delle categorie di partecipanti al raggruppamento deve essere in possesso della certificazione di qualità e, nell'ipotesi di cui al raggruppamento partecipino "professionisti associati", tale certificazione deve essere posseduta singolarmente da ciascun professionista.

In base a quanto sopra considerato, il Consiglio nell'adunanza del 14/12/00 delibera:

l'articolo 4, comma 3, del DPCM 116/97 va inteso nel senso che:

- 1. la scadenza del periodo transitorio è il 21 maggio 2000;*
- 2. la valutazione della commissione aggiudicatrice deve avvenire sulla base della normativa applicabile al momento della pubblicazione del bando;*
- 3. la relazione esistente tra l'articolo 17, comma 1, lett. g) della legge 109/94 e l'articolo 2 comma 1, lett. c) del DPCM 116/97 va intesa nel senso che la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i partecipanti al raggruppamento ai fini della determinazione dell'offerta più vantaggiosa."*



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Paola